

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 4 agosto 2010, n. 5183

Nei giudizi elettorali l'individuazione della pubblica amministrazione cui compete la qualità di parte necessaria va effettuata non già in base al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati, bensì a quello dell'imputazione dei risultati della consultazione elettorale.

Omissis

In via generale il Collegio ritiene di non discostarsi dall'orientamento recentemente assunto dalla Sezione (arg.da. Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2009 n. 1159), secondo cui, nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo l'individuazione della pubblica amministrazione cui compete la qualità di parte necessaria va effettuata non già in base al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati bensì a quello dell'imputazione dei risultati della consultazione elettorale, con la conseguenza che, riguardo alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune e non l'amministrazione statale della quale fanno parte gli organi preposti agli adempimenti elettorali, né in particolare il Ministero dell'interno

Non condivisibile, nella specie, è tuttavia la motivazione con la quale l'impugnata sentenza, accogliendo l'istanza formulata dall'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto di estromettere dal giudizio in questione sia il Ministero dell'Interno, sia la Commissione elettorale Circondariale.

Ancorché parti non necessarie, gli organi dello Stato e, tra essi, gli uffici elettorali non sono estranei al regolare svolgimento delle consultazioni, di tal che la notifica del ricorso anche ad essi può correlarsi allo scopo di far conoscere l'avvio di una procedura giudiziale nell'ambito della quale dette controparti potrebbero comunque avere un interesse a costituirsi in giudizio e svolgere in contraddittorio le proprie difese per ottenere il rigetto del gravame medesimo.

Omissis